

*Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*
00184 Roma — Via delle Quattro Fontane 16



Raccomandata via fax 06.50245340

Roma 05.11.2013
Prot.n°412/FM/as/13

Spett.le

**Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Stato**

Direzione Centrale Personale e
Organizzazione
Via M. Carucci, 71
00143 Roma (RM)

c.a. Dott. Alessandro Aronica

e p.c. Consiglio Nazionale dei Chimici
Ordini Territoriali dei Chimici

Oggetto: Obbligo di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1482"

Egregio Direttore,

fermo restando la nostra precedente nota del 17.10 u.s., il cui contenuto viene integralmente richiamato e confermato, tengo a precisare che l'Ordine Professionale non è un organismo di repressione, bensì di servizio a tutela, in primis, dei propri iscritti, ed in tal senso doveva essere interpretata detta nostra precedente comunicazione.

Siamo pertanto lieti di rilevare alla luce della Vs. missiva dello scorso 24 Ottobre, Prot. 124089/RU/2013, l'implicita manleva che l'Agenzia rilascia a favore dei propri dipendenti contemporaneamente iscritti presso gli Ordini dei Chimici di Italia, rinunciando di fatto ad ogni rivalsa sugli stessi in caso di errore nell'esercizio della propria attività professionale.

Successivamente, e solo in caso di contenzioso, sarà il costituendo Consiglio di Disciplina di ciascun Ordine Territoriale, in qualità di Organismo di Vigilanza su questioni etiche e deontologiche, a valutare caso per caso nella sua più ampia autonomia.

Distinti saluti

Il Presidente
(Dott. Fabrizio Martinelli)